

avanzare nessun giudizio conclusivo sulla fondatezza dell'una o dell'altra versione degli stessi.

È doveroso, comunque, far presente che il senatore Giorgianni negava le pressioni per la revoca del primo difensore e la nomina di un successivo. Ancora, sempre in relazione a queste trasferte milanesi, il senatore Giorgianni precisava che era stato lo stesso Natoli a sollecitarle, dato che era «atterrito» per le conseguenze della sua collaborazione e, per affrettare i tempi, aveva voluto approfittare delle trasferte dell'Ufficio a Milano (nonchè della presenza di una sua figlia a Padova) per seguirlo in quella località.

Inneggabili rimangono, però, i due episodi degli interrogatori svolti presso l'Hotel Gritti di Milano e presso il villaggio Torre del Lauro con l'annesso incontro, in questo secondo caso, tra detto indagato e l'onorevole Rino Nicolosi.

Per ciò che attiene agli interrogatori presso l'Hotel Gritti, il senatore Giorgianni sembrava ammetterli quando precisava: «Quale può essere l'interesse processuale del magistrato, che può sentire l'indagato anche per la strada, purchè l'ufficio sia regolarmente costituito?»

La fondatezza di tale assunto non può essere condivisa in quanto, seppure non a pena di nullità, il verbale deve contenere la menzione del luogo in cui esso è redatto (articolo 136 codice di procedura penale) e per luogo non può intendersi solo la località (Milano, nella specie), ma anche la sede e ciò per ovvi motivi di trasparenza dell'operato dell'Autorità giudiziaria. Nulla, cioè, vietava al sostituto Giorgianni di interrogare l'indagato presso una stanza dell'Hotel Gritti, purchè nel verbale ciò fosse chiaramente indicato, in una con le logiche ragioni (assoluta indisponibilità — alquanto inverosimile — di altra sede istituzionale, per esempio), che avessero determinato tale scelta: una scelta che, allo stato, appare del tutto scorretta e al di fuori della legge, nonchè di ogni canone di deontologia professionale. Identico giudizio deve darsi dell'incontro tra l'onorevole Nicolosi e il signor Natoli.

La qualificazione giuridica di tale incontro sfugge del tutto alla Commissione, non potendosi farlo rientrare nè nella categoria dei «colloqui investigativi» (essendo questi riservati, ai sensi dell'articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario, al personale della Direzione investigativa antimafia), nè in quella dei «confronti» (dato che il Nicolosi non aveva ricevuto nessun avviso di garanzia dal dottor Giorgianni, nè un previo avviso per il compimento dell'atto agli eventuali indagati e ai loro difensori, tanto che non venne redatto nessun verbale).

L'indagine interna disposta sull'episodio dalla Procura generale di Messina ha dato esiti ampiamente «liberatori» per tutti i pubblici ufficiali coinvolti, il dottor Giorgianni compreso (relazione del 25 gennaio 1995), ma della stessa non può tenersi alcun conto perchè, si ripete, non v'è nessun dubbio sulla assoluta non casualità del «confronto all'americana» (meglio, alla «messinese») svoltosi tra il Nicolosi e il Natoli.

Il senatore Giorgianni, nell'ambito dell'indagine «interna» svolta dalla Procura generale di Messina, ha insistito molto sia sulla «casualità» dell'incontro che sul desiderio espresso dal Nicolosi di incontrarsi con il Natoli, ma ciò sembra del tutto inverosimile ed, anzi, proprio alla

luce di quanto riferito dal maresciallo Borzacchelli, deve ritenersi che lo stesso fosse stato preparato sin nei minimi particolari dal maresciallo Di Carlo e su disposizione del sostituto procuratore.

Non risponde al vero che l'incontro con il Natoli sia stato voluto dal Nicolosi il quale, infatti, si era recato ad Acquedolci su sollecitazione del maresciallo Di Carlo, previo consenso di massima del dottor Giorgianni e con l'intermediazione del maresciallo Borzacchelli. In quella località, poi, l'onorevole Nicolosi aveva visto materializzarsi, come prova vivente delle pressioni del sostituto Giorgianni, il suo amico Natoli al quale ultimo, giova ricordarlo, era stato preannunciato proprio il confronto con l'ex presidente della Regione: il disappunto manifestato dal Nicolosi, prontamente alla fine dell'incontro e riferito in tempo reale e assolutamente non sospetto dal maresciallo Borzacchelli e dal brigadiere Simeone, sono prova inequivocabile della non veridicità delle affermazioni del senatore Giorgianni.

Sembra, tra l'altro, abbastanza illogico che il maresciallo Di Carlo e il sostituto Giorgianni che, come si è visto, agivano quasi come un sol uomo nelle indagini, fossero «scoordinati» proprio in relazione ad una auspicata collaborazione di estrema rilevanza quale poteva essere quella di un ex presidente della Regione siciliana.

L'incontro, poi, veniva «registrato» dal maresciallo Di Carlo (non certo all'insaputa del dottor Giorgianni, come riferito dal primo in sede dell'inchiesta interna sopra citata) con una intercettazione ambientale, priva di ogni rilevanza processuale, e anche ciò dimostra come tutto fosse stato preparato nei minimi dettagli e nulla fosse stato lasciato ad un fantomatico «caso».

Ora è pur vero che un sostituto procuratore può ben sollecitare una collaborazione, ma non può farlo con simili metodi inquisitoriali, al di fuori di ogni regola dettata sia dal codice di procedura che da quello deontologico: senza pressioni psicologiche, capziosi incontri «fortuiti» in sedi non istituzionali, prospettazione di generiche ed oscure situazioni giudiziarie sfavorevoli ed altro ancora.

Non potrebbe certamente attenuare la gravità dell'episodio un eventuale frequente ricorso a tale prassi da parte di altri magistrati: la Commissione, accertato un fatto come quello sopra esaminato, esprime il suo giudizio di netta riprovazione che non può non estendersi a tutti gli altri eventuali fatti simili.

Il rapporto esistente tra il senatore Giorgianni e il maresciallo Di Carlo avrebbe propiziato l'uso a fini elettorali, in occasione del rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, della stazione dei Carabinieri di Acquedolci retta dal maresciallo Di Carlo.

Passando alle dichiarazioni dei magistrati, vanno riportate le seguenti valutazioni fornite nel corso delle audizioni.

In relazione all'indagine sulla Farmacia del Policlinico, ad una specifica domanda se le indagini fossero state indirizzate in maniera strana perchè si arrivasse alla archiviazione o alla trasmissione degli atti alla Procura circondariale, il dottor Cassata rispondeva: «Evidentemente non sono stato chiaro perchè questo processo, finchè non è stato avvocato, si è contraddistinto non perchè sono state fatte indagini sbagliate o stru-

mentali, ma perchè non sono state fatte indagini nè in un senso nè nell'altro».

In relazione alla maxi inchiesta denominata mani pulite, riferiva il sostituto dottor Minasi: «(...) Ricevetti un esposto anonimo su alcuni appalti all'Università. Ero di turno io al solito e mi fu assegnato. Riguardava l'inerzia di una parte di uno dei filoni di indagine — indagine sterminata — il famoso fascicolo virtuale 1213, mi pare, quello delle indagini di Mani pulite. Ero di turno e chiesi delle informazioni per rispondere su questo esposto anonimo. Se non erro, c'era anche una richiesta di notizie del Ministro perchè c'era stata forse un'interrogazione, ma adesso potrei sbagliarmi. Comunque, era stata posta la questione se si trattava di appalti affidati alla ditta Grassetto e all'Università di Messina: uno dei tanti filoni. Chiesi informazioni: allora c'era Giorgianni in servizio. Anche in questo caso ho avuto parecchie difficoltà non per avere il fascicolo (non lo chiesi), ma per avere informazioni. Mi si rispose poi piuttosto genericamente, come dice il procuratore generale, che le indagini andavano avanti e cose del genere. Non accontentandomi chiesi, a questo punto, l'esibizione di nuovo della parte del fascicolo che riguardava almeno questa parte delle indagini e venne fuori non solo che non era stato fatto praticamente niente, che erano ampiamente scaduti i termini, quindi era legittimata l'ipotesi, di cui all'articolo 412, di avocazione della Procura generale, ma che molti altri filoni di questa indagine sterminata, di questa congerie di indagini, erano rimasti piuttosto sospesi a mezz'aria.

Così mi consultai con il procuratore generale. Qualche atto l'ho dovuto fare in un periodo in cui il procuratore era già in ferie, come nel caso dell'esposto purtroppo, ma mi son sempre consultato con lui. Il procuratore generale mi disse addirittura "qui dobbiamo avocare", ma come si fa ad avocare un milione, credo, senza essere esagerato, di pagine? Ricordo che lui disse "delego te e il collega Cassata": proprio in questa formazione. Anzi mi disse di preparare il decreto di avocazione.

Andai a Roma perchè ero stato convocato per una difesa disciplinare al Consiglio superiore della magistratura; al ritorno, mi recai dal procuratore generale dicendogli che mi sarei messo al lavoro per preparare il decreto di avocazione che sarebbe stato sicuramente complesso. Lui mi disse "no, non è più il caso, perchè mentre eri a Roma hanno rinviato tutti a giudizio. Hanno chiesto il rinvio a giudizio e dunque non è più opportuno". ...Precisava quindi il dottor Bellitto: «sì, è vero quello che dice il mio sostituto. Mi ricordo perfettamente; risale a tre anni fa. È uno dei tantissimi episodi occorsi durante la mia gestione di Procuratore generale. Effettivamente è vero: dissi formalmente che non avrei esitato ad avocare le indagini perchè erano scaduti i termini. Allora loro dissero «noi provvediamo immediatamente alla richiesta di rinvio a giudizio»: così fecero in un giorno, in 24 ore».

Il dottor Gambino, procuratore della Repubblica di Patti, in riferimento ad una maxi inchiesta pendente presso il suo ufficio, riferiva: «È infine pendente, in fase di indagini preliminari, una maxi-inchiesta — sulla quale chiederei la vostra attenzione — con 257 indagati. Tale proce-

dimento era inizialmente pendente presso la Procura di Reggio Calabria per il coinvolgimento di un magistrato adesso in pensione, il dottor Seraino, la cui posizione è stata poi archiviata, dopodichè il procedimento è stato trasferito a Messina; in esso sono indagati i tre Mollica. Siccome si tratta di una mole immensa, che riempie l'avanbagno della mia stanza, non ho avuto il tempo di rintracciare tra queste carte una lettera che ricordo perfettamente: ho la memoria visiva di una missiva del dottor Mollace in cui, nel trasmettere questo incarto, diceva: «Come da accordi telefonici, trasmetto il processo contro Calabrese Tindaro più 256». Il procedimento è stato trasferito a Messina in data 23 luglio 1994, su richiesta del dottor Giorgianni, che all'epoca aveva esteso la sua competenza territoriale pressochè su tutto il territorio nazionale. I colleghi che hanno ereditato l'inchiesta del dottor Giorgianni hanno trasmesso il fascicolo a questo ufficio dopo circa due anni e mezzo, esattamente nel dicembre 1996, senza che nessuna indagine fosse stata svolta e a termini ampiamente scaduti, per inerzia non certamente addebitabile ai dottori Laganà e Barbaro, che subentrarono al dottor Giorgianni solo dopo la sua elezione al Senato. Ritengo quindi di poter affermare che già nel 1994 i due anni per le indagini preliminari erano scaduti: la Procura di Messina non poteva svolgere indagini e, comunque, avrebbe avuto il compito di valutare queste carte e decidere il da farsi».

Da notare, come si vedrà, che tra gli atti pervenuti alla Procura di Messina vi era anche una richiesta di custodia cautelare in carcere per i tre fratelli Mollica, non accolta dal pubblico ministero di Reggio Calabria per incompetenza territoriale.

Il dottor Santalucia, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria e già sostituto procuratore a Messina, in merito al processo a carico del professor Diego Cuzzocrea, cui aveva fatto riferimento anche l'avvocato Colonna, riferiva che:

aveva effettivamente trattato un processo che riguardava il professor Diego Cuzzocrea e il professor Pasquale Mastroieni (indagati per concussione), processo di cui era stato primo assegnatario;

il fascicolo era lo stralcio di un più ampio processo che proveniva da Termini Imerese e che riguardava la Procura di Messina perchè un soggetto aveva collaborato con la prima Procura e aveva rilevato fatti delittuosi di competenza della seconda;

aveva dato il fascicolo al procuratore dottor Zumbo e questi, dopo qualche giorno, glielo aveva restituito con l'assegnazione a lui e ai colleghi Romano e Giorgianni;

il fatto riguardava forniture di attrezzature sanitarie particolarmente specialistiche da parte della Sogepa Tecnica il cui amministratore, Elio Nicosia, aveva appunto denunciato il Cuzzocrea in quanto costretto da questi a pagare perchè, altrimenti, non lo avrebbe fatto lavorare;

il pagamento era consistito in una contribuzione coatta per un convegno di endoscopia chirurgica che si era svolto a Taormina nel 1988;

c'erano già agli atti le dichiarazioni del Nicosia e la documentazione di riscontro dell'acquisto per trattativa privata di attrezzatura endoscopica;

aveva sentito di nuovo il Nicosia e questi aveva confermato, anche se con toni un po' più attenuati, che aveva dovuto corrispondere la somma di 15-20 milioni, all'incirca il 10 per cento dell'importo della fornitura, perchè altrimenti non avrebbe più lavorato: si trattava, quindi, di una forma più sfumata di coazione, ma pur sempre di una coazione fraudolenta per induzione;

la fornitura prevedeva una trattativa privata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università, organo privo di competenza tecnica, che dipendeva dal titolare della cattedra per l'indicazione del tipo di attrezzatura che offriva le migliori garanzie: pertanto le dichiarazioni del Nicosia apparivano verosimili perchè, se i professori Cuzzocrea e Mastroieni, o qualunque altro professore, avessero deciso di non farlo lavorare, avrebbero potuto farlo;

aveva, pertanto, esposto al collega Romano (dal Giorgianni aveva avuto «carta bianca») la necessità di chiedere una misura interdittiva di sospensione dalla titolarità della cattedra per i due indagati, anche al fine di approfondire le indagini e verificare meglio quante altre contribuzioni coatte vi fossero state nel Policlinico;

qualche giorno dopo — mentre era in corso la redazione del provvedimento — gli si era presentato il difensore del Cuzzocrea con una memoria difensiva che aggravava la posizione dello stesso in quanto dimostrava che, per quel congresso di Taormina, altre ditte avevano offerto contributi per due o tre milioni, mentre la Sogepa del Nicosia ne aveva dati venti, pari al dieci per cento dell'importo della fornitura;

ciò lo spingeva a chiedere gli arresti domiciliari per gli indagati e, in subordine, l'altra misura interdittiva della sospensione dalla cattedra;

tale sua proposta, però, veniva reputata inopportuna dai coassegnatari e dal procuratore aggiunto dottor Vaccara che, tra l'altro, non riscontravano nemmeno la sussistenza del reato;

tempo dopo era stato chiamato dal dottor Vaccara e invitato a sottoscrivere la richiesta di rinvio a giudizio alla quale aveva opposto un fermo rifiuto dato che ciò sarebbe entrato in contraddizione con il suo precedente orientamento che, appunto, presupponeva la prosecuzione e l'approfondimento delle indagini;

il processo si era concluso con la piena assoluzione dibattimentale dei due imputati.

Sulla più generale questione della gestione delle inchieste, il dottor Santalucia riferiva solo sulla vicenda prima esaminata e su un altro processo che vedeva indagati, tra gli altri, gli onorevoli Astone e Capria, sul quale si era parimenti trovato in disaccordo con i colleghi Giorgianni e Romano. Richiesto di dare un giudizio generale, il dottor Santalucia affermava: «Le mie esperienze sono queste e quindi oggi non do alla Commissione antimafia giudizi sul mio ufficio. Le dico che, in occasione di un'assemblea dell'ufficio nella quale avevo una veste istituzionale per interloquire, mi è capitato di dire che, secondo me, sequestrare tutti quei documenti, che nessuno

mai avrebbe letto, era un modo per non andare avanti. Lo dissi a Giorgianni e per questo lo dico oggi a voi».

Di rilevante importanza appaiono le considerazioni svolte dal dottor Licata che, nella sua qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, aveva avuto modo di esaminare i risultati di alcune tra le più importanti inchieste gestite dalla Procura.

Le sue dichiarazioni nel corso dell'audizione sul punto, qui di seguito riportate, sono altamente eloquenti e riscontrano in più punti quelle dell'avvocato Colonna:

«...Per quanto riguarda i problemi della gestione dei pentiti - mi pare sia stato un tema affrontato dalla Commissione - c'è un quadro generale piuttosto particolare. Vi è un numero consistente di persone che collaborano con la giustizia, un numero abbastanza consistente di collaboratori che non hanno una grande rilevanza in quanto personaggi modesti. Ho seguito molti processi di criminalità organizzata, sicuramente si tratta di nomi che voi avete sentito: mi riferisco al processo Mangia-lupi, al processo Giostra, ai processi Peloritana 1 e Peloritana 2, al processo Mare nostrum, che è l'ultimo e che ho chiuso alla fine del mese di gennaio in udienza preliminare. Nei processi Peloritana 1 e Peloritana 2 si era notato un problema di esubero di collaboratori di giustizia».

Senatore Cirami: «Una superfetazione».

Dottor Licata: «Infatti, mentre alcuni davano importanti contributi perchè erano i primi, i successivi davano un contributo poco rilevante, nel senso che confermavano le cose dette o non fornivano alcun apporto alle diverse situazioni in termini di chiarezza. In ordine a questo punto si deve dire che nel processo Peloritana 1, l'ultimo che si pentì è stato Sparacio, di cui certamente avete sentito moltissimo parlare. Questa collaborazione ha avuto caratteristiche particolari in quanto è stata, a mio avviso, preceduta da un vero e proprio accordo nel senso che egli si presentò e si decise alla collaborazione, dopo vari approcci...».

Presidente: «Un accordo tra chi?»

Dottor Licata: «Un accordo con la polizia, a mio avviso, in quanto egli si consegnò, anche se sui giornali si lesse che era stata una brillante azione di polizia. Ma è evidente che c'era stato prima un accordo. La posizione di Sparacio era particolarmente delicata e importante perchè era il capo del gruppo più forte operante nell'ambito della provincia e della città e dunque era necessario procedere con grande cautela. Il discorso di affidare la gestione di questo pentito alla stessa polizia non mi ha trovato d'accordo ed è stata l'unica volta che ho partecipato ad una discussione del genere perchè poi ho ritenuto opportuno non essere messo a parte dei programmi, anche perchè la mia funzione era totalmente estranea. Il mio dissenso era motivato dalla delicatezza della posizione; tra l'altro contro Sparacio c'erano queste ordinanze che avevo applicato con altri colleghi, e dunque in qualche maniera ero interessato ad una gestione in maggior misura possibile corretta. Per questa ragione non sono stato d'accordo riguardo all'affidamento della sua gestione alla stessa polizia che lo aveva arrestato. La mia posizione, tuttavia, non ebbe seguito e rimase isolata e quindi lo Sparacio fu gestito dalla polizia

nei modi che probabilmente conoscete. Durante quel periodo vi furono infatti fortissimi contrasti in merito alle modalità e ai limiti della libertà di movimento del pentito rispetto alla quale in città si mormorava molto, in quanto la gente vedeva circolare lo Sparacio e nutriva forti perplessità».

Presidente: «Anche sul fatto che da collaborante avesse ripreso la sua attività delinquenziale?»

Dottor Licata: «All'inizio questo discorso non venne fuori in quanto vi era una normale gestione del soggetto, o meglio non la definirei tanto normale dal momento che era molto aperta e libera e il pentito — come ho già detto — poteva muoversi con molta audacia nel contesto cittadino facendosi vedere anche in luoghi pubblici. Mi sono occupato in particolar modo del gruppo Sparacio, ma anche di altri, perchè sono stato chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione a giudizio abbreviato nel processo Peloritana 1. Ho riscontrato la richiesta di ammissione a giudizio abbreviato in relazione a molti degli appartenenti al gruppo Sparacio e, dopo aver valutato gli atti, decisi che le posizioni di alcuni di questi soggetti non potessero essere definite con il rito abbreviato proprio perchè mancavano elementi di conoscenza tali da poter verificare le loro responsabilità e il loro contributo ai fini sia delle attenuanti specifiche che di quelle generiche e allo scopo della commisurazione della pena e della verifica della credibilità del pentito. Ho affrontato tale tema in una ordinanza nella quale ho revocato la richiesta di ammissione a giudizio abbreviato avanzata da parte di alcuni di questi collaboratori, affermando appunto che non era possibile definire il processo in assenza degli elementi necessari. Ripeto, erano assenti elementi di giudizio inerenti l'attendibilità e la credibilità dello Sparacio e la misura del suo contributo; inoltre, rispetto agli altri appartenenti al gruppo Sparacio — La Torre, Giorgianni e altri — mancavano notizie sul loro contributo ossia su quanto andavano dichiarando, tenuto conto che, in ordine a questi soggetti, non erano state depositate dichiarazioni di alcun tipo che dessero la possibilità di verificare appunto l'entità e la qualità del loro contributo. Su tale base ho revocato la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato; il pubblico ministero ha impugnato questa mia decisione ricorrendo alla Cassazione che a sua volta ne ha dichiarato l'inammissibilità proprio perchè si tratta di un provvedimento non ricorribile...».

Senatore Cirami: «È quasi abnorme».

Dottor Licata: «Quindi la Cassazione non accettò il ricorso confermando la non ammissibilità a giudizio abbreviato nei confronti di questi soggetti».

Senatore Cirami: «Chi era il pubblico ministero che presentò il ricorso alla Cassazione?».

Dottor Licata: «Se non ricordo male in quella circostanza fu il dottor Chillemi che adesso fa parte della Direzione distrettuale antimafia. In questo contesto, occupandomi di tale materia ho avuto modo di valutare la posizione dello Sparacio che, a mio avviso, continuava ad essere equivoca sotto il profilo del contributo reso. Infatti, mi era parso che egli intendesse coprire o difendere alcuni appartenenti al suo gruppo: in altri termini, mentre per quanto riguardava alcuni componenti del suo

gruppo — ormai scioltosi — vi era stato un apporto, rispetto ad altri si riscontrava uno scagionamento, contrariamente a quanto si stava affermando da parte di altri collaboratori appartenenti sempre al gruppo Sparacio, le cui dichiarazioni coinvolgevano alcuni di questi imputati. Di questo gruppo di protetti dello Sparacio facevano parte ad esempio la suocera, Settinieri Vincenzo — l'ho scritto anche nella sentenza proprio in quanto non si trattava solo di una impressione — e alcuni fedeli, come il Pietropaoli e il Castorina che facevano parte di un gruppo più vitale. Questa intuizione era tuttavia fondata su dati di fatto, dal momento che non ci si spiegava come mai alcuni fedeli di Sparacio ritenessero affiliate alcune persone ed invece lo stesso Sparacio non ne facesse menzione, eppure si trattava di persone che svolgevano un ruolo importante nel gruppo, ad esempio la Settinieri gestiva quella che definirei la cassa. Vi erano dunque forti perplessità circa l'esistenza di un disegno preordinato e finalizzato alla realizzazione di un obiettivo diverso da quello di una collaborazione pura e semplice. Avevo infatti l'impressione — e questa mia intuizione trova conferma in molti fatti — che lo Sparacio continuasse o intendesse continuare a gestire il suo patrimonio e i suoi affari anche nel periodo in cui appariva come collaboratore di giustizia. Per quanto riguarda la gestione dei pentiti desidero fare un passo avanti. Intendo riferirmi ad un processo molto importante (il processo Mare nostrum), di cui certamente avete sentito parlare, in cui sono stati presentati al giudice per l'udienza preliminare 585 imputati, con 361 capi di imputazione. Si tratta quindi di un processo enorme di difficile gestione: la prima misura cautelare è stata adottata nel giugno del 1994 e interessava 330 persone circa, la misura è stata adottata nei confronti di 220 persone; e successivamente è stata avanzata rispetto ad altri 39 soggetti; sono state inoltre esaminate le posizioni relative a decine e decine di persone. Per quanto riguarda la gestione dei pentiti la mia impressione è che vi sia stata una condiscendenza eccessiva rispetto alle richieste dei pentiti anche in questo caso. Nel senso che, a mio avviso, tali soggetti sono usciti dal carcere troppo presto e da quel momento in poi si sono verificate difficoltà nella raccolta delle prove e il loro contributo è stato quantitativamente eccessivo e qualitativamente modesto. Inoltre, su molti di questi soggetti eravamo in possesso di pochissime informazioni ed elementi. Poi ci si è affidati completamente, quasi per intero, alle dichiarazioni dei collaboratori, riducendo al lumicino l'attività di indagine».

Senatore Cirami: «Eravamo sotto la vigenza del vecchio articolo 513?»

Dottor Licata: «Sì, addirittura prima, forse, all'epoca in cui c'è stata la modifica che consentiva il riversamento degli atti. Su questo aspetto si è avuto un apporto eccessivo sul piano della quantità e modesto su quello della qualità. Il quadro complessivo era che i collaboratori erano tutti più o meno liberi, tranne, all'inizio, i due più importanti il Chiofolo e il Gulliti. Tra l'altro il Chiofolo era condannato all'ergastolo per un duplice omicidio. Ci si è dunque trovati in una situazione abbastanza sfilacciata, nel senso che ci si è accontentati di raccogliere questi apporti e vi è stato un afflusso di informazioni in gran parte non controllate,

non riscontrate. La conseguenza, per andare all'esito e prima di tornare sul discorso se ci sono punti da chiarire, è stata che il processo si è chiuso con la falci di una metà degli imputati. Metà di essi, cioè, sono stati prosciolti e l'altra metà è stata rinviata a giudizio».

Ed, ancora, per quanto attiene alla gestione dei processi:

Senatore Cirami: «...Sono molto interessanti, per tanti aspetti. Per questo mi appello all'onestà intellettuale del magistrato per sapere, visto che il dottor Licata è stato molto chiaro sulle vicende, per lo meno quelle che sono passate alla sua osservazione, se la mia sensazione di aver colto seri dubbi circa la qualità delle investigazioni, per lo meno per i processi che venivano sottoposti alla sua osservazione, è corretta. Può confermare questo mio dubbio?».

Dottor Licata: «La mia perplessità e il dubbio che ho instillato derivano dal fatto che vi è stato un fronte di raccolta di elementi di prova basato essenzialmente e fondamentalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori. Non vi sono state successive acquisizioni nella maggior parte dei casi. Ad esempio, per scendere nel particolare, nel processo che ho trattato per ultimo, in cui si affrontavano numerosissime estorsioni, non sono state sentite, dopo le dichiarazioni dei collaboratori, neppure le parti offese. È questo un elemento che ha inciso molto, e non poteva essere diversamente, nella caduta di parte delle imputazioni e che, a mio parere, inciderà ancora di più in dibattimento, perchè è ovvio che ad esso le parti offese parteciperanno con un animo ben diverso rispetto a quello che avrebbero dimostrato in fase di indagine preliminare. E non c'è bisogno di dire perchè».

Senatore Figurelli: «...Lei ci ha detto del lavoro sul quale le è stata posta una domanda dal senatore Cirami, riferita alla professionalità, ma io le chiedo una cosa in più, relativamente alla metodologia di indagine che, dai dati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, riceveva, emerge e relativamente alle sue eventuali impressioni, anche per quanto riguarda le carenze strutturali. Lei ha fatto riferimento, per esempio, alle parti offese non sentite. Su questo possiamo avere dei riscontri? Non c'è in questa metodologia, a suo avviso, la ricerca di tantissimi fronti da aprire per poi non chiuderne che pochissimi? La prego di rispondermi intanto a questo domande, le porrò successivamente un'altra questione».

Dottor Licata: «Senatore Figurelli, ritengo che l'impressione alla quale lei ha fatto riferimento sia esatta, nel senso che vi è stata, ma non solo in questo processo, bensì anche in altri, una apertura di molti fronti e poi un abbandono o una difficoltà di approfondimento nel prosieguo delle indagini. Ho l'impressione, questo lo posso certamente dire, che dopo l'uscita pubblica, permettetemi di usare questo termine, del processo con delle misure cautelari, vi è stato un generale rilassamento non solo di Mare nostrum, ma in generale, rispetto a certi processi. Ciò è successo sicuramente nel processo da me appena citato, ma poteva essere giustificato dalla sua enorme mole, ma anche in altri casi in cui le indagini si sono praticamente fermate perchè, nel frattempo, l'attenzione era richiamata da altri fatti».

Senatore Figurelli: «Dottor Licata, allude alla questione delle armi?»

Dottor Licata: «Sì, e anche ai processi di pubblica amministrazione che hanno avuto...»

Presidente: «Dottor Licata, mi scusi se la interrompo, ma vorrei inserirmi con una osservazione che ho sentito da un sostituto procuratore di Messina, il quale ci ha detto che stava crescendo la popolarità intorno alle inchieste di mani pulite condotte a Messina e che, di conseguenza, si temevano i processi perchè perderli significava perdere tale popolarità. Ci ha altresì detto che stava succedendo ciò che era successo a Milano. Non le sto dicendo parole mie, ma parola per parola ciò che ci ha detto un suo collega di Messina che svolge però un'altra funzione nel distretto giudiziario, è sostituto procuratore. Ritene che in qualche misura sia stata la filosofia che ha mosso i comportamenti per molte inchieste in quella località?».

Dottor Licata: «Sì, signor Presidente, però non riesco a capire il discorso del timore».

Presidente: «Si archiviava perchè si temeva di perdere il processo. Questa è la motivazione».

Dottor Licata: «Sinceramente, mi sembra una motivazione bizzarra».

Presidente: «È sembrata bizzarra anche a noi».

Senatore Cirami: «Signor Presidente, abbiamo già dato atto dell'onestà intellettuale del dottor Licata».

Presidente: «Mi fermerei qui, perchè andando oltre commetterei una piccola ingenerosità, perchè sto parlando di un suo collega. Le cose che le ho detto comunque sono vere e mi sembra di poter dire che le sue osservazioni sono condivise dalla totalità della Commissione».

Senatore Pettinato: «Dottor Licata, non può ricavarsi l'impressione che la superficialità o l'insufficienza delle indagini fosse dovuta alla scelta di privilegiare in qualche modo il momento del consenso popolare sulla giustizia...».

Presidente: «Non in nome del popolo, ma della popolarità?».

Senatore Pettinato: «Ottima sintesi, signor Presidente. Non ha ricevuto questa impressione dal complesso delle indagini e poi dalla povertà degli elementi che le sostenevano?».

Dottor Licata: «Senatore Pettinato, a quali processi fa riferimento?».

Senatore Pettinato: «Dottor Licata, parlavo di processi in generale».

Dottor Licata: «La risposta è sì, anche se vorrei che le risposte nette, che io gradisco, le comprendeste con l'argomentazione che bisogna dargli. Cioè, questo affannarsi, questo rincorrere, mi fa pensare ad una cosa di questo genere: proprio il consenso, da un lato, e la celerità dall'altro, possiamo usare questa parola anche se brutta, del processo che si fa, invogliano a far molto. Su questo piano posso giustificare l'abbrivio di partenza rispetto a queste inchieste, ma ho delle riserve per quanto riguarda il dopo, un dopo non bello...».

Ferma restando, come si è già detto, l'opportunità di non trarre conclusioni generalizzate sul lavoro della magistratura messinese, va, però, tenuto conto di questo «dopo non bello» riferito ad alcune inchieste emblematiche, come quelle dei processi mani pulite o Mare nostrum o, ancora, per un presunto traffico internazionale di armi, per le quali, a fronte di un annuncio iniziale, foriero di importanti indagini, si registravano scarsi risultati giudiziari. Troppo univoche, in tal senso, sono apparse le dichiarazioni sopra riportate e riferite a soggetti istituzionali qualificati.

Non si pone in dubbio che, come affermato dal senatore Giorgianni, molti filoni di indagine si siano conclusi davanti al giudice dell'udienza preliminare con patteggiamenti o siano approdati alla fase dibattimentale. Nemmeno può sottacersi, però, che diversi magistrati, i quali si sono occupati di alcuni importanti «filoni» del procedimento-contenitore mani pulite, abbiano dovuto constatare una quasi totale assenza di indagini dopo la fase iniziale.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori indagini su tutto il complesso degli appalti — in special modo su quelli dati dall'Università di Messina prima durante e dopo il rettorato del professor Stagno D'Alcontres — e su altre inchieste, specie quelle «non fatte» e alle quali sembra essersi riferito il senatore Giorgianni quando, nel corso della sua audizione, ha affermato: «...Ritengo che la mia esposizione derivi non da quello che ho già fatto, ma da quello che so e che non è stato ancora fatto. Sono testimone vivente di una pagina che ancora aspetta di avere sfogo nelle sedi giudiziarie competenti». La Commissione si augura, anzi, che proprio su questo punto il senatore Giorgianni possa uscire dal generico e fornire preziosi elementi sui quali approfondire le indagini. In attesa di ciò, allo stato, la Commissione non può che condividere il giudizio negativo espresso da magistrati e funzionari pubblici sulla gestione di alcune inchieste.

### *Il sistema Sitel*

Nell'affrontare con l'esame della vicenda Sitel-Policlinico dell'Università uno dei nodi dell'inchiesta su Messina, quello sul conflitto di interessi che ha interessato preminenti personaggi delle istituzioni e dell'economia della città, si deve premettere che alcuni dati sono stati tratti dalla richiesta di rinvio a giudizio avanzata il 13 marzo 1998 dalla Procura generale al giudice per le indagini preliminari del Tribunale e ciò solo per esprimere un doveroso giudizio politico-istituzionale, senza nessun riferimento alla eventuale rilevanza penale degli stessi che, come già detto, è rimessa interamente all'accertamento giudiziario. Tali dati, peraltro, sono obiettivi e in gran parte suffragati dalla documentazione acquisita, per cui sugli stessi è legittimo esprimere una valutazione corrispondente ai compiti istituzionali della Commissione.

La Sitel, società di informatica e telematica — costituita nel 1986 — aveva come oggetto sociale lo scopo di produrre programmi e installarli su macchine elettroniche anche di terzi, nonchè di promuovere studi e

ricerche anche finalizzati al miglioramento delle metodologie produttive e distributive di aziende industriali e commerciali nel settore dell'informatica in generale e dell'informatica applicata, di gestire servizi, per conto proprio o di terzi, di consulenza, installazione, assistenza sistematica, programmazione di calcolatori elettronici, servizi di elaborazione dati, fatturazione, contabilità generale, paghe e contributi, clienti, fornitori, studi statistici, ricerche di mercato, operare nel settore della pianificazione e *marketing*, esercitare attività di ricerca, relazione e preparazione del personale, operare in ogni settore attinente ai problemi generali dell'informatica e della problematica aziendale.

Dalla data della sua costituzione al 1989 (anno di stipula della convenzione con l'Università di Messina) la Sitel aveva curato l'approvvigionamento di farmaci per conto de «La Farmaceutica S.p.A.» e della «AL.CA.FARM. S.p.A.» del gruppo Cuzzocrea ed, inoltre, aveva svolto, per conto del Banco di Sicilia, attività di compilazione dei vaglia detti «a striscia continua» destinati ai pagamenti: per tali attività la ditta aveva riscosso compensi per complessive lire 46.670.714.

Il caos registratosi nella gestione della Farmacia del Policlinico determinava la delegazione amministrativa dell'ente ad affidare la gestione stessa ad una società esterna, specializzata nel settore, e, pertanto, con delibera del 9 dicembre 1988 e con oggetto «servizio informativo dell'attività farmaceutica del Policlinico», veniva indetta una gara d'appalto con bando pubblicato su un quotidiano nazionale e su uno locale e con la specificazione che nel servizio erano comprese «la progettazione del sistema e la sua realizzazione, nonchè la organizzazione dell'approvvigionamento e della distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario».

Sulla base della richiesta di questo specifico e specialistico servizio informativo, la commissione di gara, con verbale del 28 marzo 1989, escludeva quattro delle sei ditte che avevano manifestato l'intenzione di concorrere e decideva di invitare le rimanenti due, la Sitel e la Siemens Data S.p.A. Considerato, poi, che la sola Sitel aveva presentato un progetto-offerta, la commissione proponeva di accettarlo in quanto valido e soddisfacente sotto il profilo tecnico e vantaggioso per l'amministrazione.

Il 4 aprile 1989, la delegazione amministrativa del Policlinico, nel deliberare l'affidamento alla Sitel del servizio, dimenticando lo specifico oggetto del bando di gara, raccomandava che nella stipulanda convenzione, «in aggiunta» ai compiti di cui al bando di gara ed alla relativa offerta, fossero assegnati alla ditta vincitrice «anche l'organizzazione in forma operativa del servizio dell'approvvigionamento dei medicinali, dei prodotti sanitari e di laboratorio, nonchè il compito di procedere agli acquisti in nome e per conto dell'Università di Messina ed alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico concordandone le condizioni economiche».

E così la Sitel, che aveva potuto aggiudicarsi la gara grazie alla sua specifica attività di gestione informatica, vedeva esteso enormemente il suo raggio d'azione proprio in un settore, quello

della distribuzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, in cui il gruppo Cuzzocrea è uno dei *leader* nell'area calabro-sicula.

C'è, ovviamente, da chiedersi quante altre ditte avrebbero concorso se fossero state a conoscenza della complessiva attività gestionale e distributiva di cui si sarebbero dovute occupare in concreto.

Che il rettore Stagno D'Alcontres e il dottor Dino Cuzzocrea avessero già concordato l'aggiudicazione della gara alla Sitel, oltre che dall'abnorme e illecito ampliamento dell'oggetto del bando, risulta di tutta evidenza anche da altre circostanze. Di queste non ultima deve ritenersi l'intenso rapporto professionale e accademico del primo con il fratello del secondo, Diego Cuzzocrea, suo successore nella carica di Rettore dell'Ateneo e detentore, all'epoca della gara, di una partecipazione azionaria nella citata Sitel. Le altre circostanze sono, del pari, eloquenti.

Il 9 dicembre 1988 la delegazione amministrativa del Policlinico decideva di indire la gara di appalto e, poco tempo dopo, nel gennaio del 1989, la dottoressa Concetta Paone, laureata in farmacia, veniva assunta da Dino Cuzzocrea ne «La Farmaceutica S.p.A.» e incaricata di far pratica presso il suo deposito di medicinali anche con l'uso del computer. Il suo datore di lavoro, inoltre, le riferiva che, probabilmente, avrebbe ottenuto in appalto il servizio della Farmacia del Policlinico di Messina per cui con la pratica presso il deposito sarebbe stata più preparata per quel tipo di lavoro.

Il 3 maggio 1989 veniva stipulata la convenzione tra la Sitel, rappresentata dall'amministratore, ragionier Antonio Barca (al quale succedeva il 30 gennaio 1992 il dottor Aldo Cuzzocrea), e l'Università di Messina rappresentata dal rettore professor Guglielmo Stagno D'Alcontres, nei termini stabiliti dal bando di gara e, ovviamente, dalla «raccomandazione aggiuntiva» della delegazione amministrativa. Il successivo 8 maggio il dottor Cuzzocrea spostava la dottoressa Paone dal suo deposito di medicinali alla Farmacia del Policlinico.

Dal 1° febbraio 1990 però, la dottoressa Paone veniva provvisoriamente incaricata dal Rettore, con un rapporto di diritto privato, delle «funzioni e delle responsabilità» della Farmacia universitaria proprio a seguito della cessazione dallo stesso incarico della dottoressa Amalia Giordano, cugina del Rettore.

Il 29 dicembre 1990 la dottoressa Paone veniva nominata, dal rettore Stagno D'Alcontres, collaboratore tecnico di ruolo in prova presso i servizi generali del rettorato con incarico presso il servizio di Farmacia del Policlinico. In data 8 gennaio 1991 cessava, per la dottoressa Paone, il rapporto «privatistico» con l'Università (iniziato il 1° febbraio 1990) e il successivo 9 la stessa assumeva servizio presso la Farmacia, mentre, in data 28 gennaio 1991, il Rettore, considerata «l'effettiva urgenza e la necessità di provvedere al reperimento di un direttore di Farmacia da adibire alla farmacia interna del Policlinico universitario», le decretava il conferimento «provvisorio» dell'incarico, poi diventato definitivo con l'ingresso della dottoressa Paone nel ruolo organico del Policlinico a seguito di pubblico concorso.

In buona sostanza, così come preannunciatole dal dottor Dino Cuzocrea, la Sitel si era aggiudicata l'appalto e la dottoressa Paone si era ritrovata inserita all'interno della Farmacia con ruolo dirigenziale preparatole dal Rettore, iniziando con un incarico temporaneo e privatistico, per svolgere il lavoro per il quale era stata istruita presso il deposito di medicinali del suo primo datore di lavoro.

Le norme salienti della convenzione vengono di seguito riportate, con l'evidenziazione dei punti più importanti, per una migliore comprensione delle vicende successive alla stipula della stessa.

#### Premesso

che il Policlinico Universitario di Messina, avendo l'esigenza di disporre tempestivamente di un *efficiente sistema informativo* dell'attività farmaceutica, compresa l'organizzazione in forma operativa dell'approvvigionamento e della distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, ha indetto apposita gara di appalto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministero della Sanità 13 settembre 1988:

Art. 1. - (*Affidamento del Servizio*). — L'Università degli Studi di Messina affida alla Ditta Sitel s.r.l. la progettazione, realizzazione e gestione di un sistema di informatizzazione del servizio farmaceutico del Policlinico universitario, e l'organizzazione in forma operativa del servizio di approvvigionamento e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario.

Art. 2. - (*Normativa applicabile*). — La presente Convenzione è regolata da quanto in essa stabilito *e dalla normativa vigente per l'appalto dei servizi pubblici*.

Art. 4. - (*Oggetto del contratto*). — La Ditta si obbliga a programmare, realizzare e gestire un *efficiente sistema informativo* per il servizio farmaceutico del Policlinico universitario allo scopo di elaborare e fornire all'Ente le notizie e dati necessari secondo le procedure ed i tempi descritti negli allegati «A1» e «A2». A tal fine la Ditta si avvarrà delle macchine e degli accessori descritti nell'allegato «B», compatibili con il sistema centralizzato e periferico dell'Ente, nonchè il *software* applicativo relativo al progetto di automazione del servizio farmaceutico descritto nell'allegato «C».

La Ditta si obbliga, una volta avviato il sistema informativo, a *organizzare l'approvvigionamento* dei medicinali, dei prodotti farmaceutici e di tutti i materiali previsti dal numero di codice meccanografico 603 del Bilancio del Policlinico. L'organizzazione relativa a tale approvvigionamento dovrà essere realizzata dalla Ditta in forma operativa, *con l'assunzione, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti, del compito di procedere agli acquisti in nome e per conto dell'Università di Messina, e alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico*.

Tale approvvigionamento avverrà secondo le seguenti modalità:

— per le specialità medicinali: la Ditta si obbliga a fare fornire tale materiale su richiesta dell'Amministrazione *facendo praticare come minimo la riduzione prevista dal Ministero della Sanità (tetto minimo)*;

— per i prodotti sanitari, le suture, le medicazioni ed il materiale sanitario che non rientra nelle specialità medicinali, e rispetto ai quali si richiede pertanto il ricorso alla gara, la Ditta si obbliga a predisporre la gara di appalto ed il relativo supporto amministrativo, mentre l'espletamento della gara resta di competenza dell'Ente; spetta sempre alla Ditta l'approvvigionamento in funzione dell'esito della gara;

— per i prodotti sanitari, le suture, i *kits*, le medicazioni ed il materiale sanitario coperti da privativa industriale e per i quali pertanto non si fa ricorso alla gara, la Ditta si obbliga a predisporre quanto necessario all'approvvigionamento secondo le modalità di legge e gli ordinativi dell'Ente. *Gli acquisti saranno effettuati con le garanzie dei listini ufficiali ed utilizzando gli accorgimenti necessari a conseguire il massimo risparmio.*

Le disposizioni relative all'approvvigionamento dovranno essere munite del visto della Direzione sanitaria e, quando è richiesta dalla normativa in vigore, dell'autorizzazione della delegazione del Policlinico.

Tuttavia l'attività delle Ditta relativa all'approvvigionamento dei medicinali e dei prodotti farmaceutici è sottoposta al *costante controllo della delegazione o di una Commissione dalla stessa designata.*

La Ditta si obbliga altresì a collaborare con la Farmacia del Policlinico nella distribuzione dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione universitaria e limitatamente alla razionalizzazione, anche informativa, del servizio.

Art. 6. - (*Obblighi dell'Ente*). — L'Ente dovrà fornire alla Ditta tempestivamente le notizie necessarie allo svolgimento del servizio di informatizzazione e dare alla Ditta, la migliore collaborazione anche in considerazione della peculiarità dell'oggetto del presente appalto, che si fonda essenzialmente sulla esatta acquisizione di dati — che spetta all'Ente di fornire — *e sulla loro elaborazione* — attività successiva che spetta alla Ditta di realizzare —.

La Ditta non sarà tenuta responsabile dell'attività di approvvigionamento delle specialità medicinali e dei prodotti sanitari, ove i ritardi, la mancata fornitura o il suo eccesso dipendano da fatti dell'Ente.

Art. 11. - (*Corrispettivo dell'appalto*). — Il corrispettivo del servizio reso dall'Impresa è convenuto in misura onnicomprensiva *pari al 5 per cento del valore della merce acquistata ed elaborata, calcolata al prezzo di fattura.* Detto importo potrà subire — su accordo delle parti — aumenti o diminuzioni a partire dal secondo anno in relazione alla domanda di maggiori o minori prestazioni rispetto a quelle in atto convenute.

In considerazione del fatto che con il presente contratto è richiesto alla Ditta un servizio supplementare rispetto a quello oggetto dell'appalto e della correlativa offerta, e cioè il servizio di organizzazione in forma operativa dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale sanitario trattato dalla Farmacia del Policlinico, nonchè del fatto che la Ditta si è dichiarata disposta *a eseguirlo senza lucro*, si conviene che per tale attività sarà corrisposto alla Ditta *il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute*.

Art. 14. - (*Durata del contratto*). — Il presente contratto avrà una durata di tre anni a partire dalla data della stipula della presente convenzione; al termine del triennio la convenzione verrà tacitamente prorogata di un anno salvo disdetta espressa di una delle parti *comunicata almeno sei mesi prima della data di scadenza*, mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno e con esclusione di ogni equipollente.

Art. 16. - (*Attività di controllo della delegazione*). — La delegazione o una Commissione dalla stessa designata concorderà con la Ditta le fasi e le modalità di attuazione del servizio per tutta la durata della convenzione e controllerà, in ottemperanza anche all'articolo 2 (punto 2 C) del decreto ministeriale della sanità 13 settembre 1988, l'espletamento del servizio stesso ed i suoi risultati *vigilando sul rispetto delle condizioni contrattuali*. Designerà inoltre un funzionario del Policlinico perchè segua le attività del servizio e con il quale la Ditta condurrà tutti i rapporti amministrativi e tecnici, inerenti al servizio medesimo, e ciò ferme restando le competenze professionali del preposto alla Farmacia».

Prima di addentrarsi in qualche rilievo critico sulla «economicità» della gestione Sitel, giova ricordare che nel 1987, anteriormente alla determinazione di affidare ad una ditta esterna l'informatizzazione del servizio, l'Università aveva dato incarico ad un suo dipendente, il dottor Lorenzo Ferrigno, esperto di informatica, di condurre uno studio sul costo della informatizzazione stessa. Il dottor Ferrigno, pur ritenendo più che sufficiente a tale bisogno il centro di calcolo dell'Università, quantificava l'eventuale spesa in complessivi 150 milioni e con l'utilizzo delle strutture e del personale esistente in sede.

Per ammissione della stessa dottoressa Paone in sede di audizione, la Sitel, in palese violazione degli obblighi contrattuali, non aveva provveduto affatto alla informatizzazione necessaria da mettere a disposizione del personale della Farmacia per una razionalizzazione del servizio.

Precisava, infatti, la dottoressa Paone: «...L'informatizzazione della Farmacia consisteva in un semplice carico e scarico dei dati: in particolare, arrivavano le bolle e si caricava il materiale; consegnavamo il materiale alle cliniche e si scaricavano i dati dal computer. Questa è una cosa che non ho mai condiviso perchè una tale informatizzazione sembrava tanto una presa in giro. Le scorte di magazzino dovevano essere contate da me e dal mio collega manualmente...».

A seguito di richiesta di precisazione, la dottoressa Paone aggiungeva: «No. In magazzino io non ho mai posseduto il computer anche se